

MOZIONE N. 572

presentata il 9 luglio 2025

a iniziativa del Consigliere Rossi

Oggetto: Tagli alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (bonus asili nido).

Premesso che

- Il bonus asili nido è un contributo di sostegno al reddito introdotto dall' articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore dei genitori di bambini con età inferiore ai tre anni;
- Il bonus spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, che frequentano un asilo nido pubblico o un asilo privato autorizzato (contributo asilo nido) o che non possono frequentare l'asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate (contributo per supporto presso la propria abitazione).;

Visto che:

- Il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" all'articolo 2 comma 3 specifica l'articolazione dei servizi educativi dell'infanzia in:
 - 1 -nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età'
 - 2 -sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età' e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età'
 - 3- servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini che consistono in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.Tra i sopra elencati servizi educativi rientrano anche ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi e baby parking.
- Il bonus asilo nido Inps, aiuta le famiglie con redditi inferiori ai 40.000 euro annui nel pagamento delle rette dei suddetti servizi educativi.

Considerato che:

- l'Inps con circolare n. 60 del 20/03/2025 avente ad oggetto "Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Aggiornamento delle indicazioni per l'accesso al contributo e presentazione delle domande a decorrere dall'anno 2025. Istruzioni contabili" al punto 3 Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda, ha di fatto escluso dal rimborso le spese sostenute dalle famiglie per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi *baby*, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, *baby parking*, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
- fino allo scorso anno le spese sostenute per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi da quelli forniti dagli asili nido rientravano in quei servizi per i quali era possibile chiedere il rimborso;
- Il mancato rimborso, ha pesato in maniera molto importante sulle famiglie;

della Giunta regionale Tenuto conto che:

- Con delibera n. 943 del 16/06/2025 avente ad oggetto: "Approvazione degli indirizzi per la predisposizione della Programmazione regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età, annualità 2025 (Fondo nazionale 0-6 2025 e FSE+ 2021/2027)" oltre ad altri interventi ha introdotto l'esonero totale dal pagamento delle tariffe di frequenza dei servizi educativi per l'infanzia (0-3), dei bambini residenti nella Regione Marche appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 10.000,00;
- Che la Delibera n.943/2025 in linea con la circolare Inps n. 60/2025 esclude dai benefici scuole dell'infanzia NON paritarie o di servizi rivolti alla fascia 0-3 anni (quali, a mero titolo di esempio, servizi "sperimentali" e/o con finalità puramente ricreative o di mero accudimento e/o gestiti da personale diverso dal personale educativo);

IMPEGNA

la Giunta Regionale e l'Assessore competente presso il Governo affinché:

- intraprenda tutte le azioni nelle sedi preposte affinché il rimborso possa essere concesso anche per i servizi dell'infanzia integrativi;
- preveda una forma di rimborso alternativo come hanno già fatto altre Regioni.